



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 28 del 30/12/2019	Oggetto: Approvazione piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e tariffe TARI anno 2020
--	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** presso il Centro di Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in sessione Urgente.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Ing. Serra Gian Luigi	Si	
Consigliere Comunale	Orrù Antonello	Si	
Consigliere Comunale	Boi Roberto		Si
Consigliere Comunale	Pilia Alberto	Si	
Consigliere Comunale	Rossi Paoletta	Si	
Consigliere Comunale	Boi Maria	Si	
Consigliere Comunale	Cannas Isabel		Si
Consigliere Comunale	Deiana Franco	Si	
Consigliere Comunale	Moi Michele	Si	
Consigliere Comunale	Giuseppe Deidda	Si	

Consiglieri presenti: **8**

Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 01 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- La tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 08.07.2014. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES,

caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

- Il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 12.04.2016 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale del Comune di Ulàssai;

Richiamato l'articolo 10 del regolamento IUC, e in particolar modo i commi 4,5 e 6 che prevede la possibilità assegnata al Consiglio di assimilare i fabbricati posseduti da soggetti non residenti e dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), agli immobili occupati da un unico occupante;

Visto il testo definitivo della Legge di Bilancio 2020, approvato dal Senato e dalla Camera che entrerà in vigore dall'01.01.2020;

Considerato che l'Arera ha avviato la scorsa estate due distinti procedimenti, uno per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti e l'altro per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, a conclusione dei quali ha approvato due distinte deliberazioni, rispettivamente la n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e la n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani,;

Considerato che l'immediata prevista entrata in vigore del nuovo MTR – Metodo Tariffario Servizio Integrato Gestione Rifiuti 2018/2021, che dovrebbe essere utilizzato per la stesura dei piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe Tari 2020, risulta del tutto incompatibile con le regole attualmente vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e in particolare:

- con l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente;
- con l'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- in quanto sono ancora in corso i procedimenti descritti all'art. 6 della citata deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 funzionali alla definitiva approvazione del Piano economico finanziario fondante la determinazione delle tariffe;

Dato atto che la tempistica attualmente prevista per dare esatta esecuzione alle previsioni contenute nelle deliberazioni Arera in tema di attuazione del nuovo MTR per la stesura dei Piani economico finanziari da parte dei singoli gestori risulta quindi incompatibile con le scadenze fissate per l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti Locali;

Rilevato che, sulla base dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in tema di allegati obbligatori alla delibera di approvazione del bilancio di previsione armonizzato, la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone comunque l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come sancito dall'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

Dato atto che, nella oggettiva impossibilità di ottenere nei tempi utili a rispettare il termine di scadenza per l'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione 2020 il piano economico finanziario con cui determinare il costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, che dovrà poi essere interamente coperto dalla relativa tariffa per l'anno 2020, allo scopo di ottemperare alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate, si rende comunque necessario disporre di un costo validamente determinato cui riferirsi nella determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Richiamata, al riguardo la propria precedente deliberazione n. 38 del 29.12.2018, riguardante l'approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del Tributo Comunale Sui Rifiuti (TARI) e le tariffe Tari per l'anno 2019;

Dato atto altresì che con la lettera b) del comma 1, dell'art. 57 bis del Decreto Fiscale 2019, al fine di assicurare ai Comuni un ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe Tari 2020 e dei relativi regolamenti è stato fissato al 30 aprile, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.

Ritenuto pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, di determinare la tariffa TARI per l'anno 2020 sulla base dell'ultimo piano finanziario validamente formatosi e come sopra approvato, utilizzando pertanto tutte le variabili, i parametri, i coefficienti e quant'altro posto alla base della determinazione della tariffa TARI per l'anno 2019 di cui alla citata deliberazione n. 38/2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio tecnico-manutentivo;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico finanziario Dott.ssa Giuseppina Chessa;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

UNANIME DELIBERA

Di approvare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti, fatta salva la facoltà di procedere ad ogni successiva modificazione o integrazione che dovesse rendersi necessaria quando l'Ente potrà disporre di un Piano economico finanziario validamente formato sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni Arera in premessa richiamate:

1) Tariffe utenze domestiche

Nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq/anno	Tariffa variabile €/anno
Un componente	0,80	32,80
Due componenti	0,94	76,53
Tre componenti	1,07	98,40
Quattro componenti	1,16	120,26
Cinque componenti	1,19	158,53
Sei componenti e più	1,18	185,86

2) Tariffe utenze non domestiche

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,66
2.3	Stabilimenti balneari	1,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,52
2.5	Alberghi con ristorante	1,54
2.6	Alberghi senza ristorante	1,29
2.7	Case di cura e riposo	1,35
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36
2.9	Banche ed istituti di credito	0,67
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,43
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,55
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,18
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,63
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,43
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6,66
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,25
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,52
2.21	Discoteche, night club	1,55

C) Tariffe per utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di dare atto che la tariffa TARI per l'anno 2020, come determinata al precedente punto, tiene conto di tutte le variabili, i parametri, i coefficienti e quant'altro posto alla base della determinazione della tariffa TARI per l'anno 2019 di cui alla citata deliberazione n. 38/2018;

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito che dovessero essere successivamente emanate ovvero qualora possa disporsi di dati di riferimento formati nell'osservanza delle prescrizioni Arera;

Di dare atto che, anche con riguardo a quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019, recante Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, l'Ente si adeguerà alle previsioni ivi contenute soltanto in seguito alla compiuta attuazione della precedente deliberazione n. 443, anche ai fini della stesura del Piano economico finanziario secondo il nuovo MTR e alla definizione di altri elementi;

Di assimilare ai fabbricati posseduti da un unico occupante, i fabbricati di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del regolamento IUC parte I TARI;

Di incaricare il responsabile della TARI a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2020 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio al netto dell'importo delle agevolazioni previste dal piano finanziario;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Ing. Serra Gian Luigi	Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 09/01/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **09/01/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 09/01/2020

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara